

## **DELIBERA N. 611/13/CONS**

### **INTEGRAZIONI E MODIFICHE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CUI ALLA DELIBERA N. 274/07/CONS PER I CASI DI UTILIZZO DEI SERVIZI DI ACCESSO NGAN DI TELECOM ITALIA (ACCESSO DISAGGREGATO ALLA SOTTORETE LOCALE, VULA FTTCab-FTTH, *BITSTREAM* FTTCab *NAKED* E CONDIVISO, *BITSTREAM* FTTH, *END TO END*, ACCESSO AL SEGMENTO DI TERMINAZIONE IN FIBRA OTTICA) E DI RIVENDITA A LIVELLO *WHOLESALE* DEI SERVIZI DI ACCESSO**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 28 ottobre 2013;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995 – Suppl. Ordinario n. 136;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 – Suppl. Ordinario n. 154 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2012 (il “Codice”);

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001 e s.m.i.;

VISTO il “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità” di cui alla delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e in particolare, l’articolo 1, comma 3, secondo cui “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni” e l’articolo 1, comma 4, secondo cui “l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l’art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dall’articolo 2, comma 136, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS del 12 gennaio 2006, relativa al “Mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006 – Suppl. Ordinario n. 36;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007, recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;

VISTA la delibera n. 68/08/CIR del 17 settembre 2008, recante “Disposizioni in merito alla capacità giornaliera di evasione delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 6 novembre 2008;

VISTA la circolare del 9 aprile 2008, recante le modalità attuative della delibera n. 274/07/CONS per il passaggio degli utenti finali tra operatori, e relativi allegati

tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della circolare, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 24 aprile 2008;

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS, pubblicato sul sito *web* dell’Autorità il 21 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 1/09/CIR del 21 gennaio 2009, recante “Diffida, ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, agli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste disposizioni normative in materia di migrazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2009;

VISTA la delibera n. 23/09/CIR del 16 aprile 2009, recante “Disposizioni attuative delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS in merito alla fornitura del codice di migrazione da parte degli operatori di rete fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2009 – Suppl. Ordinario n. 76;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 41/09/CIR del 24 luglio 2009, recante “Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 2 settembre 2009 – Suppl. Ordinario n. 203;

VISTA la delibera n. 52/09/CIR del 6 ottobre 2009, recante “Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 18 novembre 2009;

VISTA la circolare dell’Autorità del 26 febbraio 2010 recante “Misure attuative relative alle procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità nella stessa data;

VISTA la delibera n. 1/12/CONS dell’11 gennaio 2012, recante “Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2012;

VISTA la delibera n. 9/13/CIR del 28 febbraio 2013, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) – mercato 4”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 20 marzo 2013;

VISTA la delibera n. 10/13/CIR del 28 febbraio 2013, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi *bitstream* NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori (mercato 5)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 20 marzo 2013;

VISTA la delibera n. 15/13/CIR del 27 marzo 2013, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa al servizio di accesso NGAN *end to end* (mercato 4)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 18 aprile 2013;

VISTE le risultanze del tavolo tecnico interoperatore riunitosi presso gli uffici dell’Autorità nelle date del 17 ottobre 2012, 21 novembre 2012, 13 dicembre 2012, 13 marzo 2013 e 3 aprile 2013;

VISTA la nota di Telecom Italia del 15 aprile 2013, prot. 2049-TI, inerente all’Offerta di servizi di accesso *bitstream* su fibra e la disponibilità del servizio VULA;

VISTE le note degli OLO (BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Omnitel N.V.) del 23 aprile 2013, inerenti alla replicabilità tecnica dell’offerta NGA di Telecom Italia;

VISTA la nota di Telecom Italia del 26 aprile 2013, prot. 2483-TI, relativa ai tempi per l’adeguamento delle procedure di migrazione ai servizi su NGAN e per abilitare l’OLO *Wholesaler*, con la quale la società ha comunicato le tempistiche previste per l’implementazione di alcune modifiche alle specifiche tecniche discusse nel tavolo tecnico sulle procedure di migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS;

RITENUTO opportuno sottoporre a consultazione pubblica uno schema di provvedimento, alla luce della rilevanza della materia in oggetto (che coinvolge oltre agli operatori anche gli utenti finali) e della necessità di porre in essere attività implementative. Rileva a tale ultimo proposito che, in relazione alle tempistiche necessarie a svolgere i necessari adattamenti ai propri sistemi, non tutti i soggetti interpellati hanno fornito indicazioni nel corso del Tavolo Tecnico e che, laddove fornite, tali indicazioni non appaiono esaustive;

VISTA la delibera n. 31/13/CIR del 16 maggio 2013, recante “Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS per i casi di utilizzo dei servizi di accesso NGAN di Telecom Italia (accesso disaggregato alla sottorete locale, VULA FttCab-FttH, *bitstream* FttCab *naked* e condiviso, *bitstream* FttH, *end to end*, accesso al segmento di terminazione in fibra ottica) e di rivendita a livello *wholesale* dei servizi di accesso”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 31 maggio 2013;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle Società Fastweb S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e dell'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP);

SENTITA in data 16 luglio 2013 la Società Metroweb S.p.A.;

SENTITA in data 17 luglio 2013 la Società Fastweb S.p.A.;

SENTITA in data 18 luglio 2013 la Società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA in data 26 settembre 2013 la Società Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la nota dell'8 luglio 2013 con cui AIIP ha comunicato la rinuncia all'audizione precedentemente richiesta;

VISTI i contributi inviati dalle Società BT Italia, Fastweb S.p.A., Metroweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

## SOMMARIO

<b>1. PREMESSA ED AMBITO DI APPLICAZIONE. ....</b>	<b>7</b>
<b>2. ESTENSIONE DELLE PROCEDURE DI CUI ALLA DELIBERA N. 274/07/CONS AI SERVIZI DI ACCESSO NGAN DI TELECOM ITALIA (ACCESSO DISAGGREGATO ALLA SOTTORETE LOCALE (<i>SUB-LOOP</i>), VULA FTTCAB-FTTH, <i>BITSTREAM</i> FTTCAB <i>NAKED</i> E CONDIVISO, <i>BITSTREAM</i> FTTH, <i>END TO END</i>, ACCESSO AL SEGMENTO DI TERMINAZIONE IN FIBRA OTTICA).....</b>	<b>9</b>
<b>3. PASSAGGIO DEI CLIENTI FINALI IN PRESENZA DI ACCESSI FORNITI IN MODALITÀ <i>WHOLESALE</i> DA OPERATORI ALTERNATIVI CHE, A LORO VOLTA, HANNO ACQUISITO SERVIZI DI ACCESSO, REGOLAMENTATI, DA TELECOM ITALIA.....</b>	<b>14</b>
3.1. DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE. ....	14
3.2. GENERAZIONE DEL CODICE DI MIGRAZIONE.....	15
3.3. MODIFICHE ALLE ATTUALI PROCEDURE: CONTROLLO DI CONGRUENZA COW-COR IN FASE 3. ....	15
3.4. IDENTIFICAZIONE DELL'OPERATORE RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE NUMERAZIONI ASSOCIATE ALL'ACCESSO.....	17
<b>4. TEMPISTICHE DI IMPLEMENTAZIONE.....</b>	<b>22</b>
4.1. UTILIZZO DEI SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO ALLA SOTTORETE LOCALE ( <i>SUB-LOOP</i> ) MEDIANTE LE PROCEDURE DI CUI ALLA DELIBERA N. 274/07/CONS. ....	23
4.2. UTILIZZO DEI SERVIZI DI ACCESSO NGAN DI TELECOM ITALIA (VULA, <i>BITSTREAM</i> FTTCAB <i>NAKED</i> E CONDIVISO, <i>BITSTREAM</i> FTTH).....	24
4.3. PASSAGGIO DEI CLIENTI FINALI IN PRESENZA DI ACCESSI FORNITI IN MODALITÀ <i>WHOLESALE</i> DA OPERATORI ALTERNATIVI CHE, A LORO VOLTA, HANNO ACQUISITO SERVIZI DI ACCESSO, REGOLAMENTATI, DA TELECOM ITALIA. ....	25
4.4. CONCLUSIONI SULLE TEMPISTICHE DI IMPLEMENTAZIONE.....	27

## 1. Premessa ed ambito di applicazione.

1. La delibera n. 274/07/CONS ha definito le modalità di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di accesso forniti da Telecom Italia su rete in rame ed ha previsto altresì la costituzione di un tavolo tecnico tra gli operatori al fine di definire le modalità implementative di quanto stabilito dall'Autorità. Il tavolo tecnico ha definito le specifiche tecniche, che sono state pubblicate e rese vincolanti con la Circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008<sup>1</sup>, per le procedure di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale (ULL, ULL dati, ULL virtuale, *Shared Access*), *Bitstream* (asimmetrico condiviso, asimmetrico *naked*, simmetrico) e WLR. Le specifiche tecniche sono state successivamente modificate ed integrate con l'adozione delle delibere nn. 41/09/CIR e 52/09/CIR e delle circolari dell'Autorità del 26 febbraio 2010 e del 31 marzo 2010.
2. Su istanza di alcuni operatori, a fine settembre 2012 l'Autorità ha dato avvio ad un successivo tavolo tecnico finalizzato a definire soluzioni implementative per:
  - i) estendere, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 29 della delibera n. 731/09/CONS<sup>2</sup>, l'applicazione delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS anche ai servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale (*sub-loop*), di cui all'articolo 1, lettera *i*, della stessa delibera<sup>3</sup>;
  - ii) consentire, tramite le stesse procedure di cui sopra, la migrazione dei clienti finali nel caso in cui gli stessi siano attestati su accessi forniti in modalità *wholesale* da operatori alternativi che, a loro volta, hanno acquisito servizi di accesso da Telecom Italia. Si richiama a tale proposito che ai sensi dell'art. 4, comma 1, della delibera n. 15/01/CIR, “*gli operatori titolari di un contratto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia hanno la facoltà di utilizzare tali servizi ai fini della formulazione di offerte di servizi intermedi di accesso rivolte ad altri operatori*”. Tale principio è ribadito nell'articolo 31 della delibera n.

---

<sup>1</sup> Nel seguito con “*specifiche tecniche*” si intendono le specifiche tecniche, relative alle procedure ex delibera n. 274/07/CONS, pubblicate con la Circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008.

<sup>2</sup> L'art. 29, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS prevede che “*in merito alle modalità di attivazione, migrazione, e cessazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale ed alla portabilità del numero, Telecom Italia garantisce quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS*”.

<sup>3</sup> L'art. 1, lettera *i*, della delibera n. 731/09/CONS definisce i servizi di accesso disaggregato alla rete locale come “*i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale metallica (incluso unbundling dati), di accesso condiviso alla rete locale metallica e di accesso alla sottorete metallica*”.

731/09/CONS (*Garanzie per l'offerta di servizi di accesso wholesale da parte di operatori alternativi*).

3. Il tavolo tecnico succitato si è riunito nelle date del 17 ottobre 2012, 21 novembre 2012, 13 dicembre 2012, 13 marzo 2013 e 3 aprile 2013 al fine di individuare soluzioni tecniche condivise relativamente agli scenari sopra rappresentati. Nel corso delle succitate riunioni il tavolo tecnico ha ritenuto opportuno estendere le attività di integrazione delle specifiche tecniche, di cui al punto i), per consentire l'applicabilità delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS anche ai servizi NGAN offerti da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 1/12/CONS (VULA FTTCab-FTTH, *Bitstream FTTCab naked* e condiviso, *Bitstream FTTH, End to End*, accesso al segmento di terminazione in fibra ottica). Il tavolo tecnico ha completato le proprie attività con riunione del 3 aprile 2013. Con delibera n. 31/13/CIR l'Autorità ha avviato, partendo dalle attività del tavolo tecnico succitato, una consultazione pubblica, con allegato uno schema di provvedimento, relativa ad una proposta di integrazione delle specifiche tecniche di cui alla delibera n. 274/07/CONS per i servizi sopra elencati, che include indicazioni sulle tempistiche necessarie per la loro implementazione sui sistemi degli operatori.

Ciò premesso le specifiche tecniche di cui alla presente delibera sono state finalizzate sulla base degli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 31/13/CIR.

4. Le specifiche tecniche nel seguito riportate sono, con la presente delibera, approvate e rese vincolanti per tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica che forniscono servizi ai propri clienti utilizzando linee di accesso di Telecom Italia, sia da questa direttamente acquisite sia acquisite indirettamente, tramite altro operatore, sulla base di quanto previsto dall'articolo 31 della delibera n. 731/09/CONS.

#### ***Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti di cui alla delibera n. 31/13/CIR***

- D1. Con riferimento all'ambito di applicazione del presente provvedimento gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorità posto a consultazione pubblica. In particolare è stato rappresentato che le specifiche tecniche e le soluzioni implementative di cui si propone l'adozione derivano da un percorso di condivisione, nell'ambito del tavolo tecnico sulle migrazioni, con tutti gli operatori interessati. Si ritiene, pertanto, che le stesse già scaturiscano da un sostanziale percorso di consultazione tra i soggetti di mercato.

#### ***Le conclusioni dell'Autorità***

D2. L’Autorità condivide quanto rappresentato dagli operatori al punto D1 in merito al fatto che le specifiche tecniche e le soluzioni implementative proposte derivano da un percorso di condivisione nell’ambito del tavolo tecnico sulle migrazioni e che, pertanto, già scaturiscono da un percorso di consultazione con i soggetti attivi nel mercato. Tuttavia si richiama che lo scopo della consultazione pubblica avviata con delibera n. 31/13/CIR era quello di acquisire commenti, osservazioni, elementi di informazione e documentazione da parte di tutti i soggetti interessati, incluso quindi quelli che non avevano partecipato al tavolo tecnico. Pertanto le disposizioni del presente provvedimento tengono conto, oltre che delle attività svolte dal tavolo tecnico sulle migrazioni, degli esiti della suddetta consultazione pubblica avviata con delibera n. 31/13/CIR.

2. **Estensione delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai servizi di accesso NGAN di Telecom Italia (accesso disaggregato alla sottorete locale (*sub-loop*), VULA FTTCab-FTTH, *Bitstream FTTCab naked* e condiviso, *Bitstream FTTH, End to End*, accesso al segmento di terminazione in fibra ottica).**

***Le considerazioni dell’Autorità di cui alla delibera n. 31/13/CIR***

5. Le specifiche tecniche pubblicate con la Circolare del 9 aprile 2008 sono state progressivamente aggiornate sia in attuazione degli impegni assunti da Telecom Italia con delibera n. 718/08/CONS (con particolare riferimento all’Impegno 1 – Nuovo Processo di *Delivery*), sia con lo scopo di rendere disponibili agli operatori i nuovi servizi e le funzionalità introdotti, annualmente, con l’approvazione delle Offerte di Riferimento. Le versioni, costantemente aggiornate, delle specifiche tecniche, ed in particolare dei *tracciati record*, utilizzate dagli operatori per richiedere l’attivazione, la migrazione o la cessazione dei servizi di accesso sono disponibili nell’area riservata del portale *Wholesale* di Telecom Italia<sup>4</sup>.
6. L’estensione delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai servizi NGAN di cui all’oggetto non comporta modifiche in relazione alle *mimiche di interazione* tra operatori *donating*, *recipient* e Telecom Italia *wholesale*, ai protocolli di comunicazione utilizzati per lo scambio delle informazioni ed ai formati con cui le stesse sono codificate (Allegati 1, 2 alla Circolare del 9 aprile 2008). Parimenti non risulta modificata, con riferimento alla fase 2, la struttura e il contenuto degli ordini (*tracciato record*), le causali di scarto, di cui agli Allegati 3, 4, 5 alla Circolare del 9

---

<sup>4</sup> “I principali documenti tecnici che descrivono le procedure sono gli allegati dall’1 al 13, pubblicati in un unico file zip nell’area riservata del Portale Wholesale, nella sezione “Procedure di cambio Operatore (274 e NP “pura”) – Documentazione relativa alla Delibera 274/07/CONS” e la nota tecnica pubblicata a seguito delle Delibere 41/09/CIR e 52/09/CIR”.

aprile 2008. Resta altresì invariata la struttura del Codice di Migrazione di cui all'Allegato 12 (c.s.m. con delibere nn. 41/09/CIR e 52/09/CIR).

Ciò premesso, l'estensione delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS comporta, tuttavia, una integrazione dei *tracciati record* di fase 3 di cui alla Circolare (Allegati 6, 7, 7A c.s.m.) e delle relative causali di scarto (Allegati 9, 10, 10bis c.s.m.) oltre che una modifica degli Allegati 8 e 13 inerenti all'anagrafica COS ed alla tabella di sovrascrittura.

7. **I tracciati record inerenti al *sub-loop ULL*.** Telecom Italia ha pubblicato i *tracciati record* in questione (schema XSD ver. 1.10.3) in data 20 dicembre 2012, con entrata in esercizio fissata per il 29 marzo 2013. Gli stessi definiscono la struttura (sintassi) ed il contenuto (semantica) dei messaggi di fase 3 inerenti all'attivazione, la variazione, la migrazione, la cessazione, la comunicazione per il servizio *sub-loop ULL*, oltre che per i servizi di accesso disaggregato, WLR e CPS. Telecom Italia ha altresì specificato che ai fini della corretta gestione degli ordini commerciali relativi al servizio di *sub-loop unbundling* è stato previsto un ulteriore rilascio a fine aprile 2013, che non ha modificato comunque il *tracciato record* già comunicato.
8. **I tracciati record inerenti ai servizi *bitstream NGA* e *VULA*.** Telecom Italia ha, in data 11 aprile 2013, pubblicato i nuovi *tracciati record* inerenti ai servizi *VULA FTTCab-FTTH* e *bitstream NGA* (tracciati record XML/XSD – revisione 1.1). I *tracciati record* definiscono il contenuto e la struttura dei messaggi di fase 3 inerenti all'attivazione, la migrazione, la cessazione, la variazione, la comunicazione per i suddetti servizi.
9. **Servizio *End to End*.** Per tale servizio non risultano ancora pubblicati da Telecom Italia i relativi *tracciati record*. Atteso che le integrazioni, di cui al presente provvedimento, *dell'anagrafica COS* e della *tabella di sovrascrittura* (trattate nelle sezioni seguenti) riguardano anche tale servizio si ritiene che Telecom Italia debba rendere disponibili agli operatori i relativi *tracciati record* e tutte le informazioni ed i documenti tecnici necessari all'utilizzo delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS.
10. **Segmento di terminazione in fibra ottica.** Per tale servizio non risultano ancora pubblicati da Telecom Italia i relativi *tracciati record*. Si richiama tuttavia che con delibera n. 239/13/CONS l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica concernente la regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete. In particolare, al punto 68 dello schema di provvedimento, l'Autorità ha ritenuto che il segmento di terminazione costituisca un collo di bottiglia per lo sviluppo di reti in fibra ottica ai fini della fornitura dei servizi di connettività a banda larga ai clienti finali. Per tale ragione l'Autorità ha espresso l'orientamento secondo cui le imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica titolari dei

diritti di cui al comma 1 dell'art. 89 del Codice<sup>5</sup>, o il proprietario del cablaggio sono soggetti all'obbligo di fornire accesso al proprio segmento di terminazione in fibra ottica. A tal riguardo l'Autorità ha avviato (con riunione del 3 aprile 2013) uno specifico tavolo tecnico interoperatore finalizzato alla definizione delle procedure di passaggio dei clienti, attivi con accessi in fibra ottica con architettura FTTH, in presenza di un segmento di terminazione di proprietà di un operatore generico (anche diverso da Telecom Italia). Nella riunione del 3 aprile 2013 il tavolo tecnico ha svolto un'analisi preliminare di una proposta di soluzione tecnica, presentata congiuntamente dagli operatori Metroweb, Vodafone e Wind, basata su una generalizzazione delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS. Tanto premesso si ritiene opportuno che la definizione delle specifiche tecniche di dettaglio (*tracciati record*, ecc.) per il segmento di terminazione in fibra ottica avvenga nell'ambito del nuovo tavolo tecnico avviato dall'Autorità. In tal modo, considerata la possibile introduzione di obblighi simmetrici di accesso al segmento di terminazione in fibra ottica in capo a tutti gli operatori, potranno essere definite le procedure e le relative specifiche tecniche valide per tutti gli scenari di passaggio, indipendentemente dall'operatore proprietario del segmento di terminazione.

11. **Anagrafica COS.** Oltre a quanto indicato ai precedenti punti, l'introduzione dei servizi aggiuntivi di cui all'oggetto comporta una integrazione dell'anagrafica del codice COS. Nello specifico la tabella dei valori COS riportata nell'Allegato 8 alle specifiche tecniche di cui alla succitata Circolare va integrata, sulla base di quanto condiviso nel corso dei lavori succitati, come indicato nella seguente tabella 1.

---

<sup>5</sup> *“Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, può imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione”.*

**Tabella 1:** Anagrafica COS per i servizi accesso disaggregato alla sottorete locale (*sub-loop*), VULA FTTCab-FTTH, *Bitstream* FTTCab *naked* e condiviso, *Bitstream* FTTH, *End to End*, accesso al segmento di terminazione in fibra ottica

Servizio	Codice Servizio COS
Sub Loop ULL	009
VULA FTTCab Condiviso	010
VULA FTTCab Naked	011
VULA FTTH	012
BTS FTTCab Condiviso	013
BTS FTTCab Naked	014
BTS FTTH	015
Fibra E2E da MKT 4	016
Segmento verticale in fibra da MKT 4	017

12. Parimenti, l'estensione del numero di servizi attivabili/migrabili comporta una corrispondente integrazione della *tabella delle sovrascritture*. Sulla base di quanto condiviso nel corso dei lavori del citato tavolo tecnico la tabella, riportata in Allegato 13 alle specifiche tecniche di cui alla Circolare del 9 aprile 2008, va integrata al fine di tener conto dei servizi di cui all'oggetto in coerenza con il vigente principio, secondo cui:

- i) ogni servizio *recipient* il cui canone *wholesale* remunera per intero i costi dell'accesso sovrascrive un qualsiasi altro servizio *donating*;
- ii) ogni servizio *wholesale* utilizzato in presenza di un servizio POTS che remunera la componente rame dell'accesso stesso (come lo *shared access*, il *bitstream* ADSL condiviso ed il *bitstream*/VULA FTTCab condiviso) sovrascrive esclusivamente un servizio della stessa tipologia (servizio condiviso).

13. **L'Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, riporta una nota esplicativa sull'aggiornamento della tabella delle sovrascritture, quest'ultima riportata in dettaglio **nell'Allegato B** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante. Tale tabella sostituisce la tabella delle sovrascritture di cui al citato Allegato 13.

***Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti di cui alla delibera n. 31/13/CIR***

D3. Gli operatori in generale condividono quanto proposto nello schema di provvedimento a consultazione pubblica in merito all'estensione delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai servizi di accesso NGAN di Telecom Italia.

- D4. Un OLO ha rappresentato che, grazie all'aggiornamento della tabella dei codici COS, un operatore *recipient* è in grado di determinare, attraverso il codice di migrazione, se il cliente di un OLO *donating* utilizza un servizio erogato su un collegamento di accesso che termina in sede cliente in fibra ottica (FTTH, *End to End*, segmento di terminazione in fibra) oppure in rame. Considerato che nel caso di *donating* Telecom Italia il codice di trasferimento dell'utenza non contiene alcun codice COS, l'OLO ha proposto, al fine di permettere la corretta identificazione dei clienti Telecom Italia in fibra ottica, una modifica della struttura del suddetto codice.
- D5. Il rispondente ha rilevato altresì che le voci VULA/BTS Condiviso e VULA BTS *Naked* nell'Allegato D dello schema di provvedimento (corrispondente all'Allegato B al presente provvedimento) potrebbero essere fonte di equivoco con il *Bitstream* in rame e ha proposto, pertanto, di specificare che i servizi sono offerti sulla rete NGAN di Telecom Italia.
- D6. Nel proprio documento di risposta alla consultazione pubblica Telecom Italia ha evidenziato che, con riferimento ai servizi *end to end* ed al segmento di terminazione in fibra ottica, gli ordini sono attualmente gestiti interamente in modalità manuale e non sarebbe prevista la loro automazione nel breve termine a causa dell'esigua numerosità degli ordini attesi. Al fine di migliorare le modalità di inoltro degli ordini di *provisioning*, Telecom Italia ha rappresentato che avrebbe definito il *tracciato record* dei citati servizi, fermo restando che tutte le altre attività inerenti il processo di fornitura saranno svolte manualmente. Telecom Italia ha comunicato di aver rilasciato i *tracciati record* per i servizi *end to end* e per i segmenti di terminazione in fibra ottica in data 25 luglio 2013, fornendone comunicazione agli operatori tramite apposita *news* sul proprio portale *wholesale*.

### ***Le conclusioni dell'Autorità***

- D7. Con riferimento alla richiesta di cui al punto D4, si richiama che il tema era già stato posto all'attenzione del tavolo tecnico e che, nella riunione del 13 marzo 2013, gli operatori avevano condiviso di rimandare l'analisi di tale aspetto, ritenendo più opportuno individuare una soluzione di validità generale per tutti gli accessi in fibra ottica, al tavolo tecnico sulle migrazioni in presenza di segmento verticale in fibra di proprietà di un qualsiasi fornitore. Tanto premesso si ritiene opportuno che la richiesta dell'OLO di cui al punto D4 sia analizzata nell'ambito del suddetto tavolo tecnico (riunitosi, ad oggi, nelle date del 3 aprile e del 26 giugno 2013).
- D8. In merito alla richiesta del rispondente di modificare alcune intestazioni nella tabella delle sovrascritture, si ritiene di accogliere quanto proposto al fine di evitare possibili ambiguità interpretative. L'Allegato B è pertanto modificato sostituendo "VULA/BTS Condiviso" con "VULA/BTS NGA Condiviso" e "VULA/BTS *Naked*" con "VULA/BTS NGA *Naked*".

- 3. Passaggio dei clienti finali in presenza di accessi forniti in modalità *wholesale* da operatori alternativi che, a loro volta, hanno acquisito servizi di accesso, regolamentati, da Telecom Italia.**

*Le considerazioni dell’Autorità di cui alla delibera n. 31/13/CIR*

### **3.1. Definizioni ed ambito di applicazione.**

14. Si riportano, nel seguito, alcune definizioni a cui si farà riferimento nel proseguo della presente delibera:

- i) *Operatore*: ai sensi del Codice, un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;
- ii) *Operatore A* (anche “OLO *wholesale* ”): Operatore alternativo che fornisce ad un altro Operatore alternativo (*Operatore B*) un servizio di accesso *wholesale* utilizzando, a sua volta, un servizio di accesso all’ingrosso acquisito da Telecom Italia;
- iii) *Operatore B* (anche “OLO *retail*”): Operatore alternativo che fornisce al cliente finale un servizio di accesso avvalendosi del servizio di accesso *wholesale* acquisito da *Operatore A* anche configurando, su tale accesso, una o più numerazioni assegnate a tale cliente finale;
- iv) *Operatore C* (anche “Operatore *recipient*”): Operatore (inclusa Telecom Italia *retail*) che intende acquisire il cliente finale da *Operatore B*;
- v) *Operatore D* (anche “OLO *donating*”): Operatore alternativo che ha acquisito una linea di accesso *wholesale* di Telecom Italia, titolare di un contratto con un cliente finale, dal quale *Operatore B* intende acquisire tale cliente;
- vi) *TI Wholesale*: Operatore Notificato, che fornisce il servizio di accesso regolamentato;
- vii) *TI Retail*: divisione commerciale di Telecom Italia titolare del rapporto contrattuale con il cliente finale e che, in tale scenario, può agire in qualità di *donating* o *recipient*.

15. Le disposizioni di cui alla presente sezione riguardano il caso in cui un *Operatore A* fornisce ad un *Operatore B* un servizio di accesso *wholesale* che il primo ha acquisito da Telecom Italia. L’*Operatore B* ha, inoltre, configurato su tale accesso una o più numerazioni per la fornitura di un servizio al cliente finale.

16. Le specifiche tecniche, di seguito riportate, riguardano la generazione del Codice di Migrazione, il controllo COW-COR svolto da Telecom Italia *Wholesale* e la gestione della NP verso l'*Operatore B*. Le mimiche di interazione sono descritte in dettaglio **nell'Allegato C** al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, ed indicano le modalità operative per lo svolgimento delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS nei casi di:

- i) Migrazione di un cliente finale da *Operatore B* (OLO *retail*) a *Operatore C* (*Operatore recipient*);
- ii) Attivazione di un cliente finale da *TI Retail* a *Operatore B* (OLO *retail*);
- iii) Migrazione di un cliente finale da *Operatore D* (OLO *donating*) a *Operatore B* (OLO *retail*).

### **3.2. Generazione del Codice di Migrazione.**

17. Nel rispetto degli scenari descritti, l'*Operatore B* (OLO *retail*) genera ed assegna al cliente finale (*retail*) il *Codice di Migrazione* (CDM) nel rispetto delle norme vigenti, secondo la seguente modalità:

- i) il COW (codice segreto) viene definito dall'*Operatore B* secondo le modalità di assegnazione randomica di tale codice (c.d. *multicow*) di cui alla delibera n. 52/09/CIR;
- ii) il COR (identificativo della risorsa) viene fornito dall'*Operatore A* all'*Operatore B*, e corrisponde al codice comunicato da Telecom Italia all'attivazione della risorsa di accesso richiesta dall'*Operatore A*;
- iii) il COS (identificativo del servizio di accesso) viene fornito dall'*Operatore A* all'*Operatore B* e corrisponde al servizio di accesso attivato da Telecom Italia secondo quanto riportato in Allegato 8 alle specifiche tecniche di cui alla Circolare del 9 aprile 2008.

### **3.3. Modifiche alle attuali procedure: controllo di congruenza COW-COR in fase 3.**

18. La generalizzazione delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS al caso di specie (presenza di operatori di tipo *A* e *B*) non comporta alcuna implementazione per gli operatori *recipient* e *donating*, nel caso di specie *C* (*Operatore recipient*) e *D* (*Operatore donating*), che non attuano il meccanismo di fornitura, ad altro soggetto, del servizio *wholesale* acquistato da Telecom Italia.

19. Gli operatori di tipo *A* e *B*, viceversa, adottano meccanismi e processi di interazione tra gli stessi, secondo una mimica proprietaria che pertanto non è oggetto del presente provvedimento, affinché siano rispettati i ruoli, le interfacce e le tempistiche previste dalle vigenti specifiche tecniche.
20. La generalizzazione delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS al caso di specie comporta, tuttavia, la necessità di apportare una modifica nell'ambito dei processi in capo a Telecom Italia *wholesale*.
21. Le attuali specifiche tecniche (Allegato 1 alla Circolare del 9 aprile 2008), infatti, prevedono che Telecom Italia *wholesale* effettui, all'inizio della fase 3 delle procedure di migrazione, un controllo di "correttezza *Donating*", consistente nel verificare che i codici COW e COR trasmessi dal *recipient* (la comunicazione di tali campi informativi avviene a cura del *recipient*, come da Allegato 1 alle specifiche tecniche) afferiscano al medesimo *donating*. In caso negativo, Telecom Italia *wholesale* notifica uno scarto al *recipient* e la procedura viene interrotta.
22. Per quanto definito nella sezione precedente, nel caso di scenario di migrazione che vede il coinvolgimento di *Operatore A* e *Operatore B*, i codici COW e COR presenti nel codice di migrazione fanno riferimento a due operatori distinti (il COW è generato ed associato all'*Operatore B* mentre il COR è associato, da *Telecom Italia Wholesale*, a *Operatore A*) e, pertanto, il controllo di congruenza COW-COR di fase 3 non verrebbe mai superato.
23. L'estensione della procedura al caso in esame, con i minori impatti possibili a livello di nuove implementazioni, rende necessaria la rimozione del controllo di congruenza COW-COR di fase 3 effettuato da Telecom Italia. A tal riguardo si evidenzia che, pur in assenza del controllo citato, il successivo controllo di validità del codice sessione previsto nella fase 3 (Telecom Italia comunica il codice di sessione, ricevuto dal *recipient*, al *donating* prima di effettuare il *provisioning* tecnico) garantisce comunque una implicita verifica di correttezza del *donating*<sup>6</sup>. Infatti, nel caso in cui nel corso della fase 3 fosse ingaggiato un *donating* errato (laddove per errore fosse stato inserito in maniera non corretta il codice COW nel codice di migrazione) questi, non riconoscendo come valido il codice sessione inoltrato da Telecom Italia, invierà a quest'ultima uno scarto per codice sessione non riconosciuto, interrompendo così la procedura di migrazione. Si richiama a tal riguardo che le specifiche tecniche prevedono l'obbligo, per il *donating*, di inviare

---

<sup>6</sup> Si richiama che nella fase 2 della procedura di migrazione il *donating*, effettuate le verifiche formali, fornisce al *recipient* contemporaneamente sia il riscontro delle verifiche formali (presa in carico) che il codice sessione da lui generato. Nella fase 3 della procedura Telecom Italia *wholesale* notifica la richiesta di migrazione al *donating* e gli inoltra il codice sessione trasmesso dal *recipient*. Il *donating* verifica il codice sessione ed in caso di esito negativo blocca la migrazione entro un giorno dalla ricezione della notifica da parte di Telecom Italia *wholesale*.

uno scarto in caso di mancato superamento delle verifiche di cui è responsabile e che sono previste nella fase 3 della procedura di migrazione.

***Tanto premesso, la soluzione individuata comporta una modifica della procedura svolta in fase 3 da Telecom Italia consistente nella rimozione del controllo di congruenza COW-COR.***

### **3.4. Identificazione dell'operatore responsabile della gestione delle numerazioni associate all'accesso.**

24. Il processo di attivazione/migrazione con contestuale portabilità del numero deve garantire la possibilità, per l'Operatore A, di attivare/migrare un servizio di accesso per conto di Operatore B (titolare del contratto con il cliente finale) assicurando anche il contestuale espletamento della NP a favore di Operatore B.

25. È necessario pertanto che le informazioni inserite, a beneficio di Telecom Italia *wholesale*, nel *tracciato record* di fase 3 da parte dell'Operatore A indichino anche l'operatore verso il quale deve essere espletata la NP (Operatore B).

26. La soluzione individuata, al fine di minimizzare gli impatti per gli operatori coinvolti, prevede l'utilizzo dei campi "Codice OLO recipient" e "Routing Number", già presenti nell'attuale *tracciato record*, rispettivamente per l'identificazione dell'Operatore A e dell'Operatore B. Telecom Italia, pertanto, effettuerà l'attivazione del servizio di accesso nei confronti dell'Operatore A e la riconfigurazione della numerazione verso l'Operatore B.

***Tanto premesso, la soluzione individuata richiede che Telecom Italia identifichi l'operatore verso il quale effettuare la NP dal campo "Routing number" del tracciato record.***

### ***Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti di cui alla delibera n. 31/13/CIR***

D9. **Ambito di applicazione.** Un OLO ritiene che l'ambito di applicazione delle presenti integrazioni alle procedure dovrebbe tener conto dei seguenti aspetti:

- i) le procedure per la rivendita *wholesale* dei servizi di accesso regolamentati non dovrebbero applicarsi al caso dei semplici *reseller*;
- ii) l'implementazione delle procedure per la rivendita *wholesale* dei servizi di accesso regolamentati deve intendersi, per gli OLO, come facoltativa.

Al fine di evitare possibili fraintendimenti e quindi conseguenti contenziosi tra operatori, il rispondente ritiene che il testo degli articoli debba essere integrato in

modo da non lasciare adito ad arbitrarietà interpretative e sancisca inequivocabilmente la facoltatività dell'opzione di assumere il ruolo degli Operatori A e B.

- D10. **Servizi regolamentati oggetto di rivendita *wholesale*.** Un OLO ritiene che non sussista alcuna ragione per limitare l'estensione delle procedure di trasferimento in modalità *wholesale* ad un sottoinsieme dei servizi regolamentati (l'operatore rileva che al punto 39 dello schema di provvedimento si fa esplicito riferimento ad un caso di attivazione ULL+NP per evidenziare gli interventi che Telecom Italia deve effettuare sui propri sistemi per implementare la soluzione individuata dal tavolo tecnico). L'operatore ha pertanto chiesto che l'estensione delle procedure, per quanto riguarda i servizi fonia, sia applicabile a tutti i servizi d'accesso *wholesale* erogati su rete in rame e su rete in fibra ottica per i quali l'operatore dominante è tenuto a garantire contestualmente la fornitura della linea di accesso e la portabilità del numero (ULL + NP, ULL Dati + NP, *Bitstream naked* + NP, VULA + NP, ecc.).
- D11. Telecom Italia evidenzia che, nelle riunioni del tavolo tecnico citato dallo schema di provvedimento, la soluzione proposta per la rivendita *wholesale* dei servizi di accesso di Telecom Italia era stata valutata con riferimento ai servizi ULL, ULL+NP e *bitstream naked*. Lo schema di provvedimento in consultazione tuttavia generalizza l'utilizzo di questa soluzione non legandolo ad alcuna tipologia di servizio di accesso. Telecom Italia, pur condividendo l'estensione di questa soluzione ad altri servizi di accesso *wholesale* offerti dalla società, ritiene rischiosa l'estensione del processo a servizi come il *Wholesale Line Rental* (WLR), che presenta delle caratteristiche nettamente diverse, sia in termini di contenuti del servizio, sia in termini di tipologia di informazioni scambiate durante il processo di cambio operatore (nel *tracciato record* di attivazione WLR non è presente il campo "*Routing Number*" necessario per identificare un eventuale OLO *Retail*). Telecom Italia ritiene che l'eventuale estensione al servizio WLR possa essere analizzata in sede di tavolo tecnico inter-operatore valutando congiuntamente quali adeguamenti specifici sia necessario prevedere. A tal riguardo Telecom Italia ha evidenziato che le soluzioni *standard* già prevedono un'opzione di WLR in *hosting* su un operatore terzo, che consente anche ad un *reseller* puro di servizi di fonia di acquisire da Telecom Italia il WLR, richiedendo la consegna sull'interconnessione fisica di un operatore terzo ospitante. Quest'ultimo modello, quindi, già consente la rivendita *wholesale* da parte dell'operatore ospitante, senza necessità di introdurre nuove fattispecie. Per tale motivo Telecom Italia ritiene opportuno circoscrivere il nuovo processo di rivendita *wholesale* ai soli servizi di accesso fisico come l'ULL, il *subloop*, il *Bitstream naked* (xDSL o NGAN) ed il VULA *naked*.
- D12. **Verifica validazione del codice segreto nella procedura di attivazione.** Un OLO rileva che, nel caso di attivazione di un servizio da parte dell'*Operatore A* per conto dell'*Operatore B*, la verifica del codice segreto dell'utente viene effettuata inviando una specifica richiesta a Telecom Italia *Retail* dall'*Operatore B* (che ottiene la

validazione del codice) mentre l'ordine di attivazione in Fase 3 viene inviato a Telecom Italia *Wholesale* dall'*Operatore A*. Nel corso della Fase 3, Telecom Italia *Wholesale* invia alla divisione *Retail* una richiesta per verificare che il *Recipient* abbia preventivamente effettuato la validazione del codice segreto del cliente. Il rispondente ha segnalato che, secondo le logiche attualmente implementate, il campo "*Codice OLO Recipient*" del *tracciato record* contiene l'identificativo dell'*Operatore A*: tuttavia se Telecom Italia effettuasse la verifica di validazione del codice segreto ritenendo l'*Operatore A* come *Recipient*, riceverebbe uno scarto dalla divisione *Retail* per "*Autenticazione PIN non superata*" in quanto, sui sistemi di quest'ultima, risulta che sia stato l'*Operatore B* a validare il codice segreto e non l'*Operatore A*. Il rispondente ha pertanto sottolineato la necessità che la validazione del codice segreto da parte di Telecom Italia *Wholesale* sia effettuata verificando che la validazione del codice segreto sia stata effettuata dall'*Operatore B*.

D13. Con riferimento all'identificazione dell'*Operatore B*, Telecom Italia evidenzia alcune difficoltà legate all'eventuale utilizzo, per tale finalità, del campo *Routing Number* del *tracciato record*. Nel merito Telecom Italia segnala che tale modalità di identificazione dell'*Operatore B* non pare applicabile alle attivazioni di tutti i servizi analizzati, ma solo a quelle per le quali è richiesta l'esecuzione di una NP sincrona (ad esempio non all'ULL, ma solo all'ULL+NP). Solo in quest'ultimo caso, infatti, l'operatore richiedente invia a Telecom Italia il campo *Routing Number*.

**D14. Operatore responsabile della gestione delle numerazioni associate all'accesso.**

Un OLO ha rappresentato che al punto 3.4 dello schema di provvedimento si regola "*l'identificazione dell'operatore responsabile della gestione delle numerazioni associate all'accesso*" prevedendo che l'*Operatore A* - così come definito al punto 14 dello schema di provvedimento - sia il soggetto che avvia il processo di attivazione/migrazione del servizio di accesso *wholesale* acquistato da Telecom Italia, "*assicurando il contestuale espletamento della NP a favore dell'Operatore B*". Tale definizione dell'*Operatore A* porterebbe a comprendervi anche un OLO che non fornisce servizi ad utenti finali (ma solo servizi *wholesale* ad altri operatori) e che non dispone di archi di numerazione. Il rispondente ritiene che a tale tipologia di operatore non possano essere applicate le disposizioni previste ai punti 24, 25 e 26 nella parte in cui prevedono l'avvio delle procedure di portabilità del numero in capo all'*Operatore A*. Le regole per la fornitura della prestazione di *Number Portability*, così come stabilito dalla delibera n. 4/99/CIR e s.m.i., riguardano esclusivamente "*gli operatori titolari di apposita licenza o concessione che detengono numerazioni per servizi geografici e per servizi non geografici*" (art. 5, comma 1, della delibera n. 4/99/CIR). L'OLO ha chiesto pertanto che l'Autorità confermi l'applicabilità di quanto previsto nella sezione 3 dell'Allegato B alla delibera n. 31/13/CIR ai soli operatori titolari di numerazione.

D15. Un altro OLO ha evidenziato la necessità di modificare quanto riportato al punto 26. In tale punto lo schema di provvedimento prevede che, al fine di identificare l'operatore responsabile della gestione delle numerazioni associate all'accesso (*Operatore B*), distinto dall'operatore che richiede l'attivazione/migrazione dell'accesso (*Operatore A*), vengano utilizzati, rispettivamente, i campi "*Routing Number*" e "*Codice OLO recipient*". Il punto prosegue indicando che "*Telecom Italia pertanto effettuerà l'attivazione del servizio di accesso nei confronti dell'Operatore A e la riconfigurazione della numerazione verso l'operatore B*". Tale affermazione è corretta nel caso in cui Telecom Italia sia anche l'operatore *donor* della numerazione oggetto della portabilità. Nel caso in cui l'operatore *donor* sia un OLO, l'attività di configurazione viene effettuata da quest'ultimo in base ad una notifica effettuata da Telecom Italia. Alla luce di quanto evidenziato, il rispondente ha chiesto che lo schema di provvedimento fosse conseguentemente modificato al fine di evitare ambiguità interpretative nello scenario OLO *donor*.

#### ***Le conclusioni dell'Autorità***

D16. Relativamente all'osservazione di cui al punto D9 sull'ambito di applicazione delle procedure per la rivendita *wholesale* dei servizi di accesso regolamentati, si richiama che ai sensi dell'art. 4, comma 1, della delibera n. 15/01/CIR, "*gli operatori titolari di un contratto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia hanno la facoltà di utilizzare tali servizi ai fini della formulazione di offerte di servizi intermedi di accesso rivolte ad altri operatori*" (tale principio è ribadito nell'art. 31 della delibera n. 731/09/CONS). Non esiste pertanto in capo agli OLO alcun obbligo (ma solo la facoltà) di rivendere a livello *wholesale* servizi di accesso regolamentati acquistati da Telecom Italia. Con riferimento al caso dei *Reseller* puri, si rileva che tale modalità di rivendita risulta già implementata da alcuni operatori attraverso processi interni. Laddove queste modalità non hanno impatto sulle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS (gestione del COW, NP, ecc.) le stesse esulano dall'ambito di applicazione del presente provvedimento. Resta inteso comunque che, qualora un OLO decidesse di formulare nuove offerte *wholesale* per servizi intermedi di accesso rivolte ad altri operatori secondo lo scenario di cui alla sezione 3 ed al fine di limitare gli sviluppi e garantire l'interoperabilità tra i sistemi, dovranno essere utilizzate le procedure e le specifiche tecniche condivise dal tavolo tecnico come approvate dal presente provvedimento.

D17. In merito ai servizi regolamentati oggetto di rivendita *wholesale* (punti D10-D11), si richiama che la delibera n. 15/01/CIR (art. 4, comma 1) fa riferimento ai "*servizi di accesso disaggregato alla rete di Telecom Italia*". Si richiama altresì che gli altri servizi intermedi di accesso come il WLR ed il *Bitstream* sono stati introdotti dall'Autorità solo successivamente alla delibera n. 15/01/CIR. La delibera n. 731/09/CONS all'art. 31 definisce le "*garanzie per l'offerta di servizi di accesso wholesale da parte di operatori alternativi*" nella specifica sezione sulle "*condizioni*

*attuative degli obblighi di accesso – accesso fisico all'ingrosso*". Sebbene tali disposizioni appaiano relative ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale, in virtù di un principio di neutralità tecnologica, l'Autorità ritiene che le procedure per la rivendita *wholesale* dei servizi di accesso possano essere estese ad altri servizi regolamentati, anche alla luce del fatto che il servizio ULL è fornito da Telecom Italia in un numero limitato di centrali locali sul territorio nazionale. In particolare si ritiene che le procedure possano essere estese ai servizi in cui sia possibile l'attivazione della risorsa di accesso nei confronti di un operatore e l'instradamento delle chiamate, relative alle numerazioni associate al medesimo accesso, verso un altro operatore. A tal riguardo l'Autorità ritiene di accogliere i rilievi tecnici sollevati da Telecom Italia, con particolare riferimento al servizio WLR. Atteso che già oggi i sistemi e le procedure esistenti permettono ad un operatore di utilizzare il servizio WLR per il tramite della rete di un altro OLO (WLR *hosting*) e che la soluzione individuata dal tavolo tecnico non appare direttamente applicabile al WLR, l'Autorità ritiene che le procedure di rivendita *wholesale* dei servizi di accesso di cui al presente provvedimento non si applichino al servizio WLR. Qualora il mercato rilevasse la necessità di definire delle modalità di rivendita del WLR ulteriori rispetto a quelle esistenti, si ritiene che la specifica soluzione ed i relativi adeguamenti alle procedure andranno condivisi dagli operatori nell'ambito del tavolo tecnico. Tanto premesso, si chiarisce che le procedure di passaggio dei clienti finali in presenza di accessi forniti in modalità *wholesale* da operatori alternativi che, a loro volta, hanno acquisito servizi di accesso, regolamentati, da Telecom Italia, di cui al presente provvedimento, sono applicabili alla famiglia dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, al servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (*subloop*), al *Bitstream naked* (offerto sia su rete in rame sia su rete NGAN) ed al *VULA naked*.

- D18. L'Autorità condivide quanto rappresentato da rispondente al punto D12 sulla necessità che Telecom Italia adegui i propri sistemi affinché la verifica di validazione del codice segreto sia effettuata considerando l'*Operatore B* come *Recipient*.
- D19. Relativamente all'osservazione di cui al punto D14, secondo lo scenario descritto dal rispondente l'*Operatore A* (OLO *Wholesale*), non offrendo alcun servizio finale all'utente, potrebbe in via generale non essere assegnatario di risorse di numerazione e, pertanto, potrebbe non essere soggetto all'obbligo di fornire la prestazione di *Number Portability*. Tuttavia tale casistica non appare in contraddizione con le procedure oggetto di approvazione con il presente provvedimento. Al punto 24 è indicato che "*il processo di attivazione/migrazione con contestuale portabilità del numero deve garantire la possibilità, per l'Operatore A, di attivare/migrare un servizio di accesso per conto di Operatore B (titolare del contratto con il cliente finale) assicurando anche il contestuale espletamento della NP a favore di Operatore B*". Il successivo punto 25 chiarisce che "*è necessario pertanto che le informazioni inserite, a beneficio Telecom Italia wholesale, nel tracciato record di*

*fase 3 da parte dell'Operatore A indichino anche l'operatore verso il quale deve essere espletata la NP (Operatore B)" ed il routing number di questo. Alla luce di quanto rappresentato, si chiarisce che il ruolo svolto dall'Operatore A nel caso in esame (assicurare il contestuale espletamento della NP a favore di Operatore B), non deve essere confuso con il provisioning della NP (come nel caso del Donor), bensì consiste nel fornire a Telecom Italia le informazioni di instradamento necessarie per dar seguito alla richiesta di NP verso l'Operatore B. In tal senso l'Operatore A deve includere nel tracciato record di Fase 3 inviato a Telecom Italia per l'attivazione/migrazione della risorsa di accesso anche le informazioni fornitegli dall'Operatore B per il corretto espletamento della NP (numerazioni da portare, Routing Number, ecc.). A tal riguardo si evidenzia che l'Operatore B ha la responsabilità della correttezza delle informazioni trasmesse all'Operatore A per il loro inoltro verso Telecom Italia Wholesale. Tanto premesso e chiarito il ruolo degli Operatori A e B in caso di contestuale richiesta di NP, non si ritiene di dover apportare modifiche alle definizioni di cui al punto 14.*

- D20. Con riferimento all'osservazione di cui al punto D15 in merito allo scenario OLO donor, l'Autorità ritiene di accogliere quanto proposto dal rispondente. Pertanto il punto 26 è riformulato come segue: *"La soluzione individuata, al fine di minimizzare gli impatti per gli operatori coinvolti, prevede l'utilizzo dei campi "Codice OLO recipient" e "Routing Number", già presenti nell'attuale tracciato record, rispettivamente per l'identificazione dell'Operatore A e dell'Operatore B. Telecom Italia pertanto effettuerà l'attivazione del servizio di accesso nei confronti dell'Operatore A e l'Operatore Donor (Telecom Italia o altro operatore) effettuerà la riconfigurazione della numerazione verso l'Operatore B"*. Analogamente l'art. 3, comma 2, è riformulato come segue: *"In caso di attivazione/sovrascrittura di un servizio wholesale, Telecom Italia Wholesale effettua l'attivazione del servizio di accesso nei confronti dell'operatore individuato nel campo del tracciato record "Codice OLO recipient" e l'Operatore Donor (Telecom Italia o altro operatore) effettua la riconfigurazione della numerazione verso l'Operatore identificato dal campo del tracciato record "Routing Number" "*

#### **4. Tempistiche di implementazione**

##### ***Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 31/13/CIR***

27. Lo schema di provvedimento di cui si propone l'adozione, come premesso, estende le procedure di passaggio dei clienti finali (migrazione della risorsa di accesso e del numero telefonico) anche alle reti di accesso in fibra oltre che allo scenario del cosiddetto OLO retail (operatore che acquista accessi da altro OLO wholesale). Lo schema di provvedimento nella sostanza fornisce due tipologie di indicazioni,

vincolanti per tutti gli operatori nel rispetto del principio della massima interoperabilità dei servizi ed interlavoro delle procedure:

- quali specifiche tecniche di interazione tra operatori devono essere adottate (sintassi e semantica delle comunicazioni);
- le tempistiche di implementazione.

28. In relazione al primo punto preme sottolineare che le specifiche tecniche, di cui si propone l'adozione, derivano da un percorso di condivisione, nell'ambito del tavolo tecnico sulle migrazioni (svolto tra il 2012 ed il 2013), con tutti gli operatori interessati. Si ritiene, pertanto, che le stesse già scaturiscano da un sostanziale percorso di consultazione tra i soggetti di mercato. Si rileva tuttavia che, in relazione alle tempistiche necessarie a svolgere i necessari adattamenti ai propri sistemi, non tutti i soggetti interpellati hanno fornito indicazioni nel corso del Tavolo Tecnico e che, laddove fornite, tali indicazioni non appaiono esaustive.

29. In relazione al secondo punto, nel corso del tavolo tecnico l'Autorità ha chiesto agli operatori di fornire delle valutazioni in merito alle tempistiche necessarie all'implementazione delle soluzioni individuate per i vari scenari considerati nel presente provvedimento. Gli operatori rispondenti hanno fornito diverse tempistiche per ciascuno scenario descritto nelle sezioni precedenti. Inoltre le indicazioni fornite non sono state complete e corredate da esaustive motivazioni. Ciò detto, alla luce della rilevanza della materia in oggetto (e della necessità di porre in essere attività di implementazione che risultino cogenti per tutti gli operatori), si è ritenuto opportuno sottoporre a consultazione pubblica uno schema di provvedimento con un ben preciso orientamento dell'Autorità ed acquisire ulteriori informazioni dal mercato. Si riporta, nel seguito, una sintesi delle posizioni espresse da alcuni operatori in relazione alle tempistiche di implementazione e le conclusioni dell'Autorità.

#### **4.1. Utilizzo dei servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale (*sub-loop*) mediante le procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS.**

30. Nel corso del tavolo tecnico, Telecom Italia ha rappresentato di aver già aggiornato, nel corso del 2012<sup>7</sup>, i *tracciati record* per consentire l'applicabilità delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS al servizio di *sub-loop* (linee attive e non attive). Alla luce della disponibilità dei *tracciati record* e dei limitati impatti delle modifiche alle procedure, gli operatori rispondenti sul tema in oggetto ritengono che

---

<sup>7</sup> Cfr. documento contenente gli esiti del tavolo tecnico del 17 ottobre 2012, inviato dall'Autorità al tavolo tecnico con e-mail del 7 novembre 2012.

le modifiche sui propri sistemi atte a gestire servizi, in qualità di *donating* o *recipient*, con codice COS = 009<sup>8</sup> richiedano **circa un mese**.

#### **4.2. Utilizzo dei servizi di accesso NGAN di Telecom Italia (VULA, *Bitstream* FTTCab *naked* e condiviso, *Bitstream* FTTH).**

31. Al termine dei lavori del tavolo tecnico (3 aprile 2013) gli operatori hanno rappresentato l'impossibilità di fornire una stima sulle tempistiche di implementazione necessarie a consentire la gestione dei servizi in oggetto, in qualità di *donating* o *recipient*, non avendo Telecom Italia, allo stato, comunicato i *tracciati record* per i servizi in esame. Gli OLO ritengono infatti che le procedure di migrazione (da OLO a OLO) ed attivazione, che coinvolgono servizi di accesso NGAN, possano essere dagli stessi implementate e gestite solo a seguito del rilascio, da parte di Telecom Italia, della modalità di gestione automatica degli ordinativi e delle relative notifiche, secondo quanto già previsto dalle specifiche tecniche di cui agli allegati alla Circolare del 9 aprile 2008 da 2 a 7-A.
32. Su tale aspetto nella riunione del tavolo tecnico del 3 aprile 2013 Telecom Italia ha chiarito quanto segue. Per i clienti attestati su accessi in rame, nel caso di migrazione da uno dei servizi pre-esistenti (ULL, ULL dati, VULL, WLR, *Shared Access*, *Bitstream* simmetrico, *Bitstream* asimmetrico *naked* o condiviso) verso uno dei servizi di nuova introduzione, il *donating* (che ha attivo il servizio pre-esistente) continuerà a ricevere le notifiche di fase 3 secondo il formato previsto dalle specifiche tecniche vigenti. In altri termini, l'introduzione dei servizi NGAN non ha impatto sui *tracciati record* relativi alle comunicazioni di fase 3 tra Telecom Italia ed il *donating* che utilizza uno dei servizi *wholesale* previsti dalla vigente delibera n. 274/07/CONS.
33. Gli operatori *recipient* che intendano attivare un servizio di accesso NGAN di Telecom Italia (VULA FTTCab-FTTH, *Bitstream* FTTCab *naked* e condiviso, *Bitstream* FTTH, *End to End*, accesso al segmento di terminazione in fibra ottica), possono già oggi effettuare l'ordine tramite l'interfaccia *web*, stessa interfaccia utilizzata dagli operatori per richiedere, con volumi limitati, l'attivazione degli altri servizi *wholesale*. Telecom Italia ha, altresì, rappresentato che avrebbe reso disponibili, nel mese di aprile, i *tracciati record* contenenti le specifiche tecniche necessarie alla gestione automatizzata di tali ordini che vanno ad integrare le vigenti specifiche di cui agli allegati 6, 7 e 7-A. Le corrispondenti procedure per la gestione automatizzata degli ordinativi (in ottemperanza alla delibera n. 274/07/CONS c.s.m.) sarebbero state rese operative non oltre il mese di settembre 2013 (data di

---

<sup>8</sup> Il tavolo tecnico ha integrato l'anagrafica COS (codice '009') e la tabella delle sovrascritture al fine di gestire il servizio in esame.

rilascio). Su richiesta degli OLO, Telecom Italia ha infine confermato che le suddette procedure (sia via interfaccia *web* sia automatizzate) possono anche essere usate dagli operatori alternativi per migrare tecnologicamente verso i servizi di accesso NGAN i clienti già attivi con uno dei servizi *wholesale* di cui alla delibera n. 274/07/CONS (c.d. *upselling*).

34. Telecom Italia, con nota del 15 aprile 2013, ha poi comunicato all’Autorità di aver pubblicato i *tracciati record* inerenti ai servizi *bitstream* NGA e VULA sul proprio portale l’11 aprile 2013 e che le procedure saranno operative (in esercizio) entro agosto 2013.
35. Con altrettante note gli operatori Fastweb, BT Italia, Wind e Vodafone (prott. Agcom del 24 aprile 2013 nn. 21374, 21375, 21427, 21431) chiedono la formalizzazione, mediante un atto deliberativo dell’Autorità, delle specifiche tecniche discusse nel corso del tavolo tecnico finalizzato alla generalizzazione delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai servizi NGAN. Tale atto dovrà contenere una chiara indicazione delle tempistiche di implementazione. Gli OLO, in particolare, osservano che, fino a che le procedure in oggetto non diventeranno operative ed adottate formalmente da tutti gli operatori, non sarà possibile migrare alcun cliente da e verso accessi FTTCab, VULA, *bitstream* NGA in contrasto con la normativa di settore. Gli operatori non hanno tuttavia fornito, nelle suddette note, indicazioni sulle proprie tempistiche di implementazione.

**4.3. Passaggio dei clienti finali in presenza di accessi forniti in modalità *wholesale* da operatori alternativi che, a loro volta, hanno acquisito servizi di accesso, regolamentati, da Telecom Italia.**

36. **Scenario *donating* (passaggio da OLO *wholesale/retail* ad Operatore *recipient*).**  
Il caso in esame prevede la rimozione, da parte di Telecom Italia, del controllo di congruenza COW-COR di fase 3. Gli operatori rispondenti ritengono che tale scenario possa essere implementato in meno di un mese.
37. **Scenario *recipient* (passaggio da Operatore *donating* ad OLO *wholesale/retail*).**  
Tale scenario prevede che il *recipient* valorizzi opportunamente i campi “*Codice OLO recipient*” e “*Routing Number*” del *tracciato record* di fase 3 affinché Telecom Italia attivi la risorsa di accesso nei confronti dell’operatore identificato dal primo campo ed instradi le chiamate verso l’operatore identificato dal secondo campo. Gli operatori rispondenti ritengono che la gestione, da parte di Telecom Italia, di tale scenario richieda circa 3 mesi per l’implementazione.
38. Telecom Italia, con nota del 26 aprile 2013 (prot. 2483-TI), ha fornito dettagli in merito alle modifiche necessarie ed alle relative tempistiche. Si riporta, in sintesi, quanto rappresentato.

La specifica tecnica, presentata al tavolo tecnico interoperatore, per la gestione della rivendita degli accessi agli OLO *retail* interessa individuare 3 soggetti (*Operatori A, B e C* indicati alla sezione 3.1).

Gli scenari di riferimento sono quelli di Attivazione e Migrazione di un cliente.

### *Attivazione*

39. *Operatore A* richiede a Telecom Italia il servizio ULL+NP con *routing number* di *Operatore B*<sup>9</sup>.

40. Al fine di gestire tale scenario Telecom Italia deve svolgere i seguenti interventi:

- i) Riconoscimento di *Operatore B* attraverso l'identificazione del *routing number* (proposto da *Operatore A*), ai fini delle verifiche contrattuali e tecniche necessarie per l'instradamento;
- ii) Modifica del processo di aggiornamento delle consistenze degli operatori a seguito di una singola richiesta di ULL+NP.

### *Migrazione ad Operatore C*<sup>10</sup>

41. Diversamente da quanto avviene oggi, Telecom Italia non deve interagire con *Operatore B*, ma con *Operatore A* in qualità di proprietario dell'accesso identificato dal codice risorsa.

42. La gestione di tale scenario richiede i seguenti interventi in capo a Telecom Italia:

- i) Eliminazione controllo COR/COW;
- ii) Revisione ed integrazione dei processi di *assurance* con l'aggiunta dei nuovi scenari prospettati.

43. Telecom Italia ha rappresentato che, per la messa in esercizio di queste modifiche, sono necessari **8 mesi** dal consolidamento delle specifiche tecniche.

---

<sup>9</sup> Questa modalità è diversa da quanto avviene oggi: attualmente la risorsa fisica (accesso) e quella logica (il numero "DN") sono cedute entrambe al richiedente (OLO A). Occorre quindi introdurre una nuova modalità di riconoscimento di OLO B (che è il *recipient* del DN), per permettere la cessione della risorsa logica ad un soggetto diverso dal richiedente.

<sup>10</sup> *Operatore C* avvia la fase 2 con *Operatore B* ed invia la richiesta di fase 3 a Telecom Italia *Wholesale*, corredandola con:

- Codice Sessione scambiato con *Operatore B*;
- COW di *Operatore B*, codice risorsa (COR) da migrare.

#### 4.4. Conclusioni sulle tempistiche di implementazione.

44. Gli operatori rispondenti hanno previsto diverse tempistiche di implementazione per gli scenari di passaggio analizzati dal tavolo tecnico:

- **1 mese** (indicato da un OLO) dall'approvazione e pubblicazione del presente provvedimento, per lo scenario di cui alla sezione 4.1 (attivazione/migrazione con processi automatici di clienti in sub-loop ULL). Atteso che Telecom Italia ha comunicato di aver completato gli sviluppi a proprio carico per rendere tale scenario operativo, tale attività deve essere svolta dagli OLO che intendono attivare clienti in *sub-loop* ULL mediante processi automatizzati (estensione delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS al servizio *sub-loop* ULL); si ritiene che gli OLO possano implementare tali procedure entro 4 mesi dalla pubblicazione delle stesse da parte dell'Autorità;
- **4 mesi** (indicato da Telecom Italia), dalla pubblicazione dei *tracciati record*, per lo scenario di cui alla sezione 4.2 che consente l'estensione, da parte degli OLO, delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS agli altri servizi NGAN (gestione automatica degli ordini). Si ritiene che gli OLO possano svolgere le integrazioni ai propri sistemi nei quattro mesi successivi alla pubblicazione delle specifiche tecniche da parte dell'Autorità. Si richiama, in proposito, che la comunicazione dei *tracciati record* è avvenuta l'11 aprile 2013, per cui gli OLO potevano già aver avviato i propri sviluppi;
- Con riferimento allo scenario di cui alla sezione 4.3 (estensione delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS agli OLO *wholesale* e *retail*), sebbene gli operatori abbiano indicato tempistiche inferiori (1-3 mesi), in capo a Telecom Italia, per gli sviluppi necessari, quest'ultima ha comunicato tempistiche maggiori (8 mesi dall'approvazione e pubblicazione del presente provvedimento).

45. Ciò premesso l'Autorità, in conclusione, ritiene ragionevole quanto segue:

- a) con riferimento allo scenario di cui alla sezione 4.1 (attivazione/migrazione di accessi in *sub-loop* ULL) ed atteso che Telecom Italia ha già comunicato l'operatività dei *tracciati record* pubblicati, l'Autorità ritiene che sia interesse degli operatori (OLO) che intendono attivare clienti tramite tale servizio implementare, sui propri sistemi, quanto prima le procedure di cui al presente provvedimento (ciò alla luce del fatto gli OLO che dispongono di accessi su rete in rame non devono svolgere alcuna implementazione in qualità di *donating*). D'altra parte, laddove un cliente venisse attivato su accesso FttCab, si ritiene opportuno che la migrazione/cessazione possano essere gestite in modo efficiente a tutela del mercato (operatori e consumatori). Atteso che un OLO ha indicato una tempistica di un mese si ritiene, anche in coerenza con quanto di

seguito riportato per gli altri servizi NGAN, che gli operatori che hanno attivato o attiveranno clienti in FttCab debbano implementare le procedure automatizzate, sulla base dei tracciati record pubblicati da Telecom Italia, entro 4 mesi di tempo dalla pubblicazione del presente provvedimento (presumibilmente entro ottobre 2013 assumendo che la consultazione pubblica termini a metà giugno 2013).

- b) In relazione allo scenario di cui alla sezione 4.3 (estensione dell'ambito di applicazione della delibera n. 274/07/CONS al caso degli OLO *wholesale* e *retail*) ed alla luce delle tempistiche implementative indicate dal tavolo tecnico nel corso dei lavori e da Telecom Italia con nota recente, l'Autorità ritiene che le integrazioni alle procedure di attivazione e migrazione di cui al presente provvedimento possano ragionevolmente entrare in vigore entro 4 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento. L'Autorità ritiene, anche in tal caso, necessario disporre un vincolo temporale per consentire al mercato, laddove i volumi (ordini) dovessero divenire considerevoli, una gestione efficace dei passaggi dei clienti.
- c) L'Autorità ritiene altresì, ferma restando la possibilità di effettuare ordini già da oggi tramite interfaccia *web*, che la gestione degli ordini in modo automatizzato, di cui alla sezione 4.2 (che estende le procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS agli altri servizi NGAN) richieda la definizione di vincoli temporali in capo agli operatori (OLO e Telecom Italia). L'Autorità ritiene, infatti, opportuno che gli operatori che attiveranno clienti su accessi NGAN nei prossimi mesi possano garantire la migrazione degli stessi in modo efficiente (minimo disservizio e tempistiche ridotte) in presenza di ordini massivi. In tal caso, infatti, appare opportuno tutelare l'interesse del mercato (operatori e consumatori) di poter utilizzare/fruire di procedure automatizzate ed efficienti per ordini di attivazione/migrazione consistenti (si ritiene che, solo dopo una fase iniziale di pubblicizzazione dei servizi NGAN, gli ordini potranno riguardare quantitativi maggiormente consistenti). Ciò premesso l'Autorità ritiene, ragionevolmente, che le specifiche di cui al presente provvedimento possano essere rese operative entro 4 mesi di tempo dalla pubblicazione del presente provvedimento, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti: *donating*, *recipient* e Telecom Italia *Wholesale*. In tal caso tutti gli operatori disporranno di almeno 4 mesi per lo svolgimento delle proprie integrazioni a seguito dell'approvazione e pubblicazione del provvedimento finale. Va a tale proposito considerato che ad aprile 2013 (11 aprile) sono state pubblicate, da Telecom Italia, le specifiche tecniche dei *tracciati record* per servizi NGAN per cui gli OLO interessati hanno potuto iniziare a svolgere le attività a proprio carico (gli stessi hanno chiesto, prima di poter valutare le tempistiche, di poter conoscere i *tracciati record*).

46. L'Autorità ritiene altresì che quanto disposto nel presente provvedimento vada ad integrare l'Accordo Quadro del 14 giugno 2008.

***Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti di cui alla delibera n. 31/13/CIR***

- D21. Un OLO ritiene che le tempistiche indicate nello schema di provvedimento a consultazione pubblica per la rivendita *wholesale* dei servizi di accesso regolamentati (4 mesi dalla pubblicazione del provvedimento sul sito *web* dell'Autorità) siano eccessivamente penalizzanti e non giustificate. L'OLO ritiene pertanto che il termine entro il quale Telecom Italia debba adeguare i propri sistemi e rendere operative le procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS in presenza di accessi forniti in modalità *wholesale* da operatori alternativi non possa essere superiore ad 1 mese dalla pubblicazione del provvedimento da parte dell'Autorità. L'OLO ritiene che anche le tempistiche proposte nello schema di provvedimento per l'adeguamento dei sistemi per rendere operative le procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS per i servizi *sub-loop* ULL (art. 5, comma 1) e per i servizi di accesso NGAN (art. 5, comma 4), possano essere ridotte. In particolare, il rispondente propone che i 4 mesi inizialmente previsti vengano ridotti ad 1 mese dalla data di pubblicazione della delibera finale sul sito *web* dell'Autorità.
- D22. Un OLO ritiene che la tempistica di 4 mesi dalla pubblicazione del provvedimento finale sul sito *web* dell'Autorità sia un termine congruo per procedere con gli adeguamenti chiesti.
- D23. Un altro OLO ritiene in linea generale condivisibile l'orientamento di prevedere una tempistica di 4 mesi dalla pubblicazione del provvedimento finale sul sito *web* dell'Autorità, sia pure con le riserve di seguito esposte:
- i) I 4 mesi per lo svolgimento delle integrazioni a seguito dell'approvazione e pubblicazione del provvedimento finale riguardino almeno il 24 novembre 2013;
  - ii) Migrazioni NGAN: le tempistiche di 4 mesi dall'approvazione e pubblicazione del provvedimento finale indicate dall'Autorità sono traguadabili a condizione che Telecom Italia non introduca nuove modifiche rispetto ai tracciati pubblicati in data 23 aprile 2013 (release 2.1);
  - iii) Le tempistiche di 4 mesi indicate dall'Autorità per l'implementazione dei requisiti tecnici riportati nella consultazione pubblica sono traguadabili a condizione che nel provvedimento finale trovino integrale conferma, senza alcuna modifica o integrazione, le soluzioni implementative definite dagli operatori nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico inter-operatore che ha concluso i propri lavori con la riunione del 3 aprile 2013.

D24. Un OLO ritiene che i 4 mesi proposti dall'Autorità possano rivelarsi non sufficienti e ne richiede un prolungamento ad almeno 8 mesi.

D25. Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'Autorità di ritenere 4 mesi un tempo sufficiente per adeguare i sistemi informatici a nuove esigenze. Lo schema di provvedimento richiede la realizzazione di attività inerenti:

- i) L'estensione di processi già definiti e codificati ai nuovi servizi NGAN di Telecom Italia;
- ii) L'inserimento di nuovi processi che dovranno gestire nuove figure di operatori (OLO *Retail* e OLO *Wholesale*) e nuove mimiche di interazione tra operatori che dovranno essere estesi anche ai nuovi servizi di cui al punto precedente.

Alla luce di ciò e tenendo conto del volume delle operatività richieste, Telecom Italia ritiene ragionevole un tempo di attuazione di quanto stabilito nel procedimento definitivo pari a 8 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso.

#### ***Le conclusioni dell'Autorità***

D26. Si riassumono, per maggiore chiarezza, le posizioni espresse dagli operatori rispondenti in merito alle tempistiche di implementazione di quanto proposto a consultazione pubblica:

<b>Tempistica richiesta per l'implementazione delle procedure</b>	<b>Numero di operatori che ritengono necessaria tale tempistica (su 5 rispondenti)</b>
1 mese	1 operatore
4 mesi (proposti a consultazione pubblica)	2 operatori
8 mesi	2 operatori

D27. Alla luce di quanto rappresentato dagli operatori si ritiene che:

- i) 1 mese sia una tempistica eccessivamente stringente considerate le attività richieste agli operatori (analisi, progettazione, implementazione, *testing*, in alcuni casi tramite l'ausilio di soggetti esterni);
- ii) 8 mesi sia un intervallo temporale eccessivo, in considerazione del fatto che le specifiche tecniche, adottate dal presente provvedimento, coincidono con quelle individuate e già largamente condivise dal tavolo tecnico. Gli operatori hanno pertanto avuto modo, nei mesi trascorsi, di effettuare parte delle analisi richieste (requisiti, impatti sui propri sistemi) e di predisporre di conseguenza;

iii) 4 mesi sia una tempistica congrua, come affermato anche da alcuni rispondenti. Tale tempistica, oltre ad apparire una scelta che contempera le esigenze di tutto il mercato, tiene conto altresì dell'esigenza di avviare quanto prima, compatibilmente con le implementazioni richieste, la commercializzazione dei nuovi servizi a banda ultra larga.

D28. In conclusione l'Autorità ritiene che le specifiche di cui al presente provvedimento debbano essere rese operative dagli operatori entro 4 mesi di tempo dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità.

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la delibera n. 536/13/CONS del 30 settembre 2013, recante "Modifiche e integrazioni al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 14 ottobre 2013;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Integrazione dell'anagrafica COS di cui all'Allegato 8 alle specifiche tecniche di cui alla Circolare del 9 aprile 2008)**

1. La tabella inerente all'anagrafica COS di cui all'Allegato 8 alle specifiche tecniche (Anagrafica COS e COW) è integrata come segue:

Servizio	Codice Servizio COS
Sub Loop ULL	009
VULA FTTCab Condiviso	010
VULA FTTCab Naked	011
VULA FTTH	012
BTS FTTCab Condiviso	013
BTS FTTCab Naked	014
BTS FTTH	015
Fibra E2E da MKT 4	016
Segmento verticale in fibra da MKT 4	017

## Articolo 2

**(Integrazione della tabella delle sovrascritture di cui all'Allegato 13 alle specifiche tecniche di cui alla Circolare del 9 aprile 2008)**

1. L'Allegato 13 delle specifiche tecniche (*Tabella Sovrascritture 274*) è sostituito con l'Allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

## Articolo 3

**(Estensione delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS al caso di passaggio dei clienti finali in presenza di accessi forniti in modalità *wholesale* da operatori alternativi che, a loro volta, hanno acquisito servizi di accesso, regolamentati, da Telecom Italia)**

1. L'Allegato 1 delle *specifiche tecniche* (sintesi della procedura di attivazione e migrazione) è modificato rimuovendo la “verifica di correttezza *donating*” in capo a Telecom Italia *wholesale* nella fase 3 della procedura di migrazione.
2. In caso di attivazione/sovrascrittura di un servizio *wholesale*, Telecom Italia *Wholesale* effettua l'attivazione del servizio di accesso nei confronti dell'operatore individuato dal campo del *tracciato record* “*Codice OLO recipient*” e l'Operatore *Donor* (Telecom Italia o altro operatore) effettua la riconfigurazione della numerazione verso l'operatore identificato dal campo del *tracciato record* “*Routing Number*”.

**Articolo 4**  
**(Integrazione dei *tracciati record* delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS per la attivazione/migrazione di accessi NGAN)**

1. Gli Allegati inerenti ai *tracciati record* e alle causali di scarto di fase 3 di cui alla Circolare del 9 aprile 2008 (c.s.m. sulla base degli aggiornamenti tecnici effettuati dagli operatori), sono integrati dalle specifiche tecniche (*tracciati record*, causali di scarto, ecc.) pubblicate da Telecom Italia in data 20 dicembre 2012 (per i servizi su rete in rame e *sub-loop*), in data 11 aprile 2013 per i servizi NGAN *bitstream* e VULA ed, in data 25 luglio 2013, per i servizi NGAN *end to end* e segmenti di terminazione in fibra ottica.

**Articolo 5**  
**(Disposizioni finali)**

1. Telecom Italia adegua i propri sistemi e rende operative le procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS in presenza di accessi forniti in modalità *wholesale* da operatori alternativi che, a loro volta, hanno acquisito servizi di accesso, regolamentati da Telecom Italia (rimozione del controllo COW-COR e gestione della NP a favore dell'OLO *retail*) entro 4 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità.
2. Gli operatori che, in qualità di OLO *wholesale* ed OLO *retail*, intendono fornire servizi secondo la modalità di rivendita *wholesale* dei servizi di accesso di cui al comma precedente, adeguano i propri sistemi in modo da garantire, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui alla Circolare del 9 aprile 2008 c.s.m. anche ai sensi del presente provvedimento, la corretta gestione delle procedure sia nello scenario *recipient* (passaggio di un cliente da *donating* generico verso OLO *wholesale/retail*) sia nello scenario *donating* (passaggio di un cliente da OLO *wholesale/retail* verso *recipient* generico).
3. Telecom Italia e gli OLO che hanno acquisito o intendono acquisire clienti mediante accessi di cui all'articolo 4 (*sub-loop* ULL, VULA FTTCab, VULA FTTH, *bitstream* FTTCab *naked* e condiviso, *bitstream* FTTH, *end-to-end* e terminazione in fibra ottica) adeguano i propri sistemi e rendono operative le procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS, sulla base delle specifiche tecniche di cui alla Circolare del 9 aprile 2008 come integrate ai sensi dall'articolo 4, entro 4 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 ottobre 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani